

**Decreto crescita.** Investimenti con detrazione del 19% dall'Irpef per le persone fisiche, del 20% dall'Ires per le imprese

# Startup, l'incentivo è biennale

I «premi» alle partecipazioni decadono se si cede la quota prima di due anni

**Amedeo Sacrestano**

■ Una detrazione per le persone fisiche e una «Tremonti startup» per le imprese. Sono questi, in una battuta, gli incentivi fiscali principali che il Governo mette in campo per favorire la nascita e la diffusione delle **imprese innovative**, in particolare quelle impegnate nel "sociale". Si tratta di premi all'acquisto di quote di capitale delle startup che, però, intervengono con una struttura diversa a seconda del soggetto che ne beneficia.

Il riferimento alle leggi Tremonti è - in questo caso - solo di tipo tecnico, dato che il meccanismo agevolativo introdotto nel corpo dell'articolo 29 del decreto sviluppo-bis - a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società - mutua in larga parte l'architettura disciplinare delle "detassazioni" (o meglio, deduzioni maggiorate) delle spese per investimento, messe in campo dal ministro del centro-destra già per il periodo 1994-1995 e, successivamente, nel 2001 (con l'articolo 4 della legge 383/01). La detrazione dal reddito delle persone fisiche (di una percentuale di quanto speso per la partecipazione nella startup) è, invece, una novità assoluta ed è assimilabile - sul piano del suo funzionamento - alla detrazione della quota parte delle spese di ristrutturazione edilizia degli immobili.

Sia nell'uno (investimenti delle imprese) sia nell'altro caso (investimenti delle persone fisiche) la filosofia d'intervento degli incentivi ad investire nelle startup è chiara: una parte di quanto speso per acquisire partecipazioni in queste ultime viene "retrocesso" dallo Stato sotto forma di minori imposte da pagare. Insomma, dai primi anni '90 si assiste a un alternarsi di crediti d'imposta e di sconti fiscali introdotti per legge a favore di comportamen-

ti economici ritenuti virtuosi e, dunque, da incentivare: stavolta, è di nuovo il turno degli sconti fiscali.

Nel dettaglio, a partire dall'anno 2013 e sino al 2015, dall'Irpef lorda delle persone fisiche sarà possibile "detrarre" il 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più startup innovative (per come definite sempre nel corpo del nuovo decreto sviluppo). In altri termini, se un contribuente acquista quote di capitale di un'impresa riconducibile alla categoria agevolata per 100mila euro, gode di una detrazione di 19mila euro dall'Irpef da versare. Se, poi, non avesse capienza d'imposta a debito nell'anno d'investimento, il contribuente potrà portare in detrazione negli esercizi successivi quanto non detratto nel periodo d'imposta di riferimento, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile, in ciascun periodo d'imposta, non può superare i 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno due anni. Se, infatti, la partecipazione acquistata viene dismessa prima del decorso di questo termine, si assiste alla decadenza dal beneficio (col conseguente obbligo di restituire l'incentivo fruito e gli interessi legali).

Sempre nel periodo 2013/2015, anche le imprese hanno diritto a un incentivo per l'investimento nel capitale di startup innovative. Si tratta di una deduzione dal reddito imponibile del 20% della somma investita. Seguendo lo stesso esempio di prima, l'impresa che investe 100mila euro nel capitale di una startup deduce dal reddito 20mila euro e, dunque, ha un beneficio d'imposta di 5.500 euro (ovvero, 20mila euro per 27,5% di aliquota Ires). Il beneficio non dovrebbe valere ai fini Irap e compensa la sua più bassa percentuale relativa con un maggiore importo deducibile (in questo caso, 1,8 milioni di euro

per periodo d'imposta). Anche qui l'investimento deve essere mantenuto per almeno due anni, a pena di decadenza dal beneficio.

Le percentuali delle detrazioni e delle deduzioni indicate sono aumentate per le startup a vocazione sociale (per come definite all'articolo 25, comma 4 del decreto) e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico: si passa dal 19% al 25% per la detrazione e dal 20% al 27% per la deduzione. Infine, sia per le persone fisiche che per le imprese, l'investimento nella startup innovativa può avvenire o direttamente o per il tramite di organismi d'investimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Startup

● Le startup sono genericamente le nuove imprese. La terminologia viene utilizzata più spesso in riferimento a imprese innovative, e anche i parametri fissati dal decreto crescita per ottenere l'incentivo seguono questa impostazione. Lo sconto fiscale riguarda infatti gli investimenti in imprese in cui almeno il 30% delle spese vada in ricerca e sviluppo o in cui almeno un terzo della forza lavoro sia rappresentato da ricercatori, dottori o dottorandi

